

REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Deliberazione prot. 75241/A1903A del 1 agosto 2019.

Comune di Alessandria (AL) – Società BLK Alessandria Srl - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 s.m.i. e dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 29/07/2019.

Premesso che:

il giorno 29 del mese di luglio dell'anno 2019 dalle ore 10.50 alle 11.15 circa, si è riunita presso la sala riunioni del 1° piano della sede regionale di Via Pisano, 6 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del d.lgs 114/98, convocata preventivamente con nota prot. n. 70075/A1903A del 18/07/2019.

In data 26/06/2019 (pervenuta in Regione Piemonte nel medesimo giorno) la Soc. BLK Alessandria Srl ha presentato all'Amministrazione Comunale di Alessandria la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione e contestuale ampliamento del centro commerciale sequenziale, tipologia G-CC1 da 3.125 a 3.245 mq. - Comparto 2 del PEC "Area Consorzio Agrario" (autorizzato con DCS n. 18803/A1903A del 22/11/2016 e ridefinito con DCS n. 58857/A1903A del 22/06/2018), tramite la scomposizione e la modifica del numero degli esercizi commerciali, settore non alimentare, ubicato in Via Tiziano Vecellio/Via G. Bruno nell'addensamento A3 "Borgo Cittadella" del Comune di Alessandria, in applicazione dell'art. 15 commi 7 e 10 lett. c) della DCR n. 563-13414/1999 s.m.i.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 29/07/2019, dopo una breve discussione, ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla Società BLK Alessandria Srl, con le seguenti prescrizioni:

- di fare salve tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nella deliberazione di Conferenza dei Servizi n. 18803/A1903A del 22/11/2016 per l'attivazione del centro commerciale sequenziale di mq. 3.270, nella deliberazione di Conferenza dei Servizi n. 58857/A1903A del 22/06/2018 per la ridefinizione del medesimo centro e nella determinazione dirigenziale n. 628 del 20/10/2016 di esclusione del progetto del G-CC1 di 3.270 mq. dalla fase di verifica ambientale di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/98, contenente le prescrizioni per il superamento delle esternalità negative;
- di prevedere il ritiro, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle precedenti autorizzazioni prima del rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate "nuove autorizzazioni", essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, del rappresentante della Regione Piemonte;

preso atto del parere favorevole del Comune di Alessandria espresso con nota prot. n. 59471 del 24/07/2019 e n. 60104 del 26/07/2019;

acquisito il parere favorevole della Provincia di Alessandria espresso per le vie brevi nella mattinata del 29/07/2019;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011, n. 15 del 18/12/2012, n. 3 del 15/03/2015, n. 16 del 31/10/2017 e n. 19 del 17/12/2018 di modifica alla L.R. 28/99;

visti gli artt. 6, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 5, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 100-13283 del 3.8.2004 "Integrazioni e modifiche relative ai procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 – d.lgs 114/98 art. 9 - LR 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 18803/A1903A del 22/11/2016 per l'attivazione del centro commerciale sequenziale, tipologia G-CC1 con superficie di vendita di mq. 3.270 settore non alimentare, ubicato in Via Tiziano Vecellio/Via G. Bruno nell'addensamento A3 "Borgo Cittadella" del Comune di Alessandria;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 58857/A1903A del 22/06/2018 per la ridefinizione del centro commerciale sequenziale, tipologia G-CC1 con superficie di vendita di mq. 3.270 settore non alimentare, ubicato in Via Tiziano Vecellio/Via G. Bruno nell'addensamento A3 "Borgo Cittadella" del Comune di Alessandria;

vista la determinazione dirigenziale n. 628 del 20/10/2016 di esclusione del progetto del G-CC1 di 3.270 mq. dalla fase di verifica ambientale di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/98;

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 bis della L.R. n. 28 del 12/11/1999 s.m.i.;

vista la LR n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);

vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 “Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98”;

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 comma 8 e seguenti;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endoprocedimentale nel termine di 90 giorni dall'avvio istruttorio, come previsto dalle norme di legge;

attestato che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4016 del 17/10/2016;

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

d e l i b e r a

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa richiesta dalla Società BLK Alessandria Srl, relativa alla ridefinizione e contestuale ampliamento del centro commerciale sequenziale, tipologia G-CC1 da 3.125 a 3.245 mq. - Comparto 2 del PEC “Area Consorzio Agrario“- (autorizzato con DCS n. 18803/A1903A del 22/11/2016 e ridefinito con DCS n. 58857/A1903A del 22/06/2018), tramite la scomposizione e la modifica del numero degli esercizi commerciali, settore non alimentare, ubicato in Via Tiziano Vecellio/Via G. Bruno nell'addensamento A3 “Borgo Cittadella” del Comune di Alessandria, in applicazione dell'art. 15 commi 7 e 10 lett. c) della DCR n. 563-13414 del 29.10.1999, come da ultimo modificata dalla DCR n.191-43016 del 20/11/2012, con le seguenti caratteristiche:

- a) superficie di vendita del centro commerciale sequenziale non alimentare G-CC1 di mq. 3.245, così composto:

1 media extralimentare M-SE3	mq. 1.205
1 media extralimentare M-SE2	mq. 820
1 media extralimentare M-SE2	mq. 800
1 media extralimentare M-SE2	mq. 420
- b) superficie complessiva del centro commerciale sequenziale G-CC1 mq. 3.990;
- c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di struttura distributiva grande struttura centro commerciale sequenziale tipologia G-CC1, con superficie di vendita mq. 3.245 deve essere non inferiore a mq. 3.796 pari a posti auto n. 146 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012; la superficie destinata a parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 1.995 in relazione al 50% della superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree carico-scarico merci mq. 727;

2. di rilasciare l'autorizzazione amministrativa facendo salve:
 - tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nella deliberazione di Conferenza dei Servizi n. 18803/A1903A del 22/11/2016 per l'attivazione del centro commerciale sequenziale di mq. 3.270, nella deliberazione di Conferenza dei Servizi n. 58857/A1903A del 22/06/2018 per la ridefinizione del medesimo centro e nella determinazione dirigenziale n. 628 di esclusione del progetto del G-CC1 di 3.270 mq. dalla fase di verifica ambientale di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/98, contenente le prescrizioni per il superamento delle esternalità negative;
 - al preventivo ritiro, da parte dell'Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni prima del rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate "nuove autorizzazioni", essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99;
3. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Alessandria (AL), in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98 e dell'art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 smi, è tenuto al rilascio dell'autorizzazione commerciale entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Da tale data decorrono i tempi di validità delle autorizzazioni di cui all'art. 5 comma 1 della DCR n. 563/99 smi. Trascorso il termine di cui sopra, si applica la normativa di cui all'art. 20 della L. n. 241/90 smi (silenzio assenso) e all'art. 6 della L.R. n. 28/99 smi (revoca). A norma dell'art. 13 comma 1 e 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale – Settore Commercio e Terziario Via Pisano, 6 - Torino.

IL PRESIDENTE
della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Commercio e Terziario
Dott. Claudio MAROCCO
FIRMATO DIGITALMENTE